



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 575 del 10/06/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DI INIETTORE DI MEZZI DI CONTRASTO MEDRAD MODELLO SPECTRIS SOLARIS IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - AFFIDAMENTO FORNITURA

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **COSTA NOEMI**

Determina n. 575 del 10/06/2026

Fascicolo 437/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1440/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che risulta necessario procedere all'affidamento della fornitura di Materiale di consumo per l'utilizzo di Iniettore di mezzi di contrasto Medrad modello Spectris Solaris in dotazione alla Struttura di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Mantova;

CONSIDERATO che il Coordinatore Tecnico sanitario di radiologia medica - S.C. di Radiologia e S.C di Neuroradiologia di Mantova, Riccardo Sampietri, con nota prot. n. 35672/2026, conservata in atti, ha comunicato il fabbisogno annuo relativo al materiale di consumo in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l'anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla

Determina n. 575 del 10/06/2026



funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018 adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite

Determina n. 575 del 10/06/2026



le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I;

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell' All.to I.1 del citato D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D. Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione

Determina n. 575 del 10/06/2026



(come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che:

- in data 26 maggio 2026 si è quindi avviata procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;
- è stata invitata a presentare offerta la Ditta Bayer Spa di Milano;

Determina n. 575 del 10/06/2026



CONSIDERATO che entro il termine ultimo e perentorio previsto per la presentazione dell'offerta, fissato per le ore 12:00 del giorno 05 giugno 2026 la Ditta Bayer Spa ha presentato offerta per un importo complessivo pari ad € 8.560,00 Iva esclusa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

PRECISATO che la fornitura verrà affidata insindacabilmente da questa ASST previa verifica dell'idoneità tecnica e della congruità del prezzo espressa insindacabilmente da questa ASST;

CONSIDERATO che la Ditta Bayer Spa ha offerto un prodotto esattamente rispondente a quanto richiesto e pertanto l'offerta risulta idonea;

RITENUTO quindi di procedere, sulla base degli esiti della procedura, all'affidamento della fornitura di Materiale di consumo per l'utilizzo di Iniettore di mezzi di contrasto Medrad modello Spectris Solaris in dotazione alla Struttura di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Mantova per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data del presente atto a favore della ditta Bayer Spa di Milano;

DATO ATTO che:

- il dettaglio del prezzo del prodotto offerto risulta specificato nel prospetto di affidamento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
- il costo complessivo della predetta fornitura pari ad € 10.443,20 Iva 22% inclusa viene conteggiato sul conto economico n. 80102535 dei Bilanci 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 come di seguito meglio specificato:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
€ 1.566,48	€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 1.044,32

RISCONTRATO che l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto comporta complessivamente, a parità di consumi, una minor spesa annua pari ad € 200,00 Iva esclusa, tenuto conto della spesa storica annua pari a € 2.340,00 Iva esclusa e della spesa presunta annua per il nuovo contratto pari ad € 2.140,00 Iva esclusa in quanto le condizioni offerte sono più vantaggiose rispetto a quelle attualmente in essere;

Determina n. 575 del 10/06/2026



RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Riccardo Sampietri, Coordinatore Tecnico sanitario di radiologia medica - S.C. di Radiologia e S.C di Neuroradiologia di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **COSTA NOEMI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di Materiale di consumo per l'utilizzo di Iniettore di mezzi di contrasto Medrad modello Spectris Solaris in dotazione alla Struttura di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Mantova per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data del presente atto a favore della ditta Bayer Spa di Milano per un importo complessivo pari ad € 10.443,20 Iva 22% inclusa;
2. di dare atto che:
 - il dettaglio del prezzo del prodotto offerto risulta specificato nel prospetto di affidamento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

Determina n. 575 del 10/06/2026



- l'affidamento della predetta fornitura comporta una spesa complessiva pari ad € 10.443,20 Iva 22% inclusa che viene conteggiata sul conto economico n. 80102535 dei Bilanci 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 come segue:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
€ 1.566,48	€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 1.044,32

3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Riccardo Sampietri, Coordinatore Tecnico sanitario di radiologia medica - S.C. di Radiologia e S.C di Neuroradiologia di Mantova,, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)